

ACCORDO TERRITORIALE POLITICHE ATTIVE: FONDO NUOVE COMPETENZE

PER DIPENDENTI E AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Addì 11 novembre 2020 presso la sede dell'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Venezia – via Torino, 151/A – 30172 Mestre (VE)

tra

la Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia rappresentata dal Presidente Massimo Zanon

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario, rappresentate dai Segretari Generali:

per la FILCAMS-CGIL	Caterina Boato
per la FISASCAT-CISL	Nicola Pegoraro
per la UILTuCS REGIONALE VENETO	Luigino Boscaro

Premesso che

- Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), nella parte in cui tratta le misure in materia di lavoro (Capo I), modifica il contenuto dell'art. 88 della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che incentiva la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze.
- Il legislatore, con l'art. 88 del D.L. n. 34/2020, al fine di contrastare e limitare l'impatto negativo sui livelli occupazionali, derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ed accompagnare la fase di ripresa, istituisce, presso l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), il Fondo Nuove Competenze che può essere utilizzato dalle parti (datore di lavoro e lavoratori), per realizzare specifiche intese di conversione temporanea dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, ed erogare interventi formativi per i lavoratori. Proprio gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico del Fondo Nuove Competenze.
- Le Parti ritengono necessario sia aumentare il livello delle competenze dei Lavoratori che sostenere le Imprese del settore, Imprese che sono state duramente colpite dall'emergenza COVID-19, anche attraverso un processo di adeguamento a nuovi modelli organizzativi per il rilancio delle attività che possa prevedere la possibilità temporanea di una rimodulazione degli orari di lavoro.



le Parti convengono di

concordare, come disposto dalla normativa di riferimento, quanto segue:

1) PROGETTI FORMATIVI

I progetti formativi potranno essere predisposti direttamente dall'Azienda qualora dimostri di possedere i requisiti tecnici, fisici e professionali richiesti o potranno altresì essere predisposti da Enti terzi che, per Statuto o istituzionalmente, svolgono attività formative, tra quelli accreditati dalle Parti firmatarie dell'Accordo.

2) NUMERO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELL'INTERVENTO

Il numero dei lavoratori coinvolti, da destinare alla formazione per lo sviluppo di nuove competenze, e il numero delle ore da dedicare a tale scopo saranno materia di confronto tra le OO.SS. e parte Datoriale - a livello aziendale, nelle aziende in cui risulti costituita la Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori, presso l'Ente Bilaterale (anche attraverso opportuna modulistica) in tutte le altre Aziende - una volta definito l'Accordo Sindacale, l'Azienda procederà ad inoltrare l'istanza di richiesta di contributo ad ANPAL.

3) LA QUANTITA' DI ORE (DELL'ORARIO DI LAVORO) DA DESTINARE A PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.

La rimodulazione temporanea dell'orario di lavoro, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene infatti senza alcun onere per le Aziende, in quanto le ore di formazione saranno totalmente a carico dello Stato.

In questo modo le Aziende beneficeranno di una riduzione del costo del lavoro.

Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato per 250 ore per ciascun lavoratore.

I Lavoratori coinvolti nel periodo interessato non avranno alcuna riduzione salariale, compresi TFR, ratei di mensilità aggiuntive e ratei di ferie e permessi, maturazione scatti di anzianità.

4) PROCEDIMENTO E TEMPISTICA.

Le Aziende che vorranno aderire all'Accordo, dovranno essere in regola con il versamento delle quote previste dal CCNL e dal Contratto Integrativo Provinciale e procedere con richiesta formale (con format predisposto dall'Ente) indirizzata alla Commissione Paritetica


MP PE

Provinciale istituita c/o l'Ente Bilaterale Terziario, tramite PEC: ebterziariove@legalmail.it,
entro il 31/12/2020

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la pratica sarà evasa con verbale di approvazione da parte della Commissione Paritetica preposta.

DISPOSIZIONI FINALI

Una volta stipulato l'Accordo e con il rispetto dei requisiti stabiliti nei punti precedenti 1), 2) e 3), i datori di lavoro inoltreranno l'istanza di contributo ad ANPAL; l'erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell'importo massimo riconosciuti.

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle aziende della Provincia di Venezia che applicano integralmente il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e il Contratto Integrativo Provinciale sottoscritti da Confcommercio e da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS.

Decorrenza e durata

L'accordo decorre dalla data di stipula del seguente accordo ed avrà vigore fino al


_____.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia



Filcams CGIL



Fisascat CISL



UILTuCS Regionale Veneto

